



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.11.2020  
COM(2020) 736 final

2020/0327 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del comitato misto su una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo SEE**

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Inoltre l'accordo SEE si estende alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea insieme agli Stati membri è parte contraente dell'accordo.

#### **2.2. Il comitato misto SEE**

Il comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE, e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE da parte dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato misto SEE**

Il comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare una decisione del comitato misto SEE relativa alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è garantire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo SEE e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

Occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>1</sup>, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo SEE e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

---

<sup>1</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso<sup>2</sup>, il titolo III dell'accordo (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) si applica anche ai cittadini degli Stati EFTA-SEE a condizione che tali paesi concludano accordi corrispondenti con il Regno Unito (applicabili ai cittadini dell'Unione) e con l'Unione (applicabili ai cittadini del Regno Unito).

Dal momento che gli Stati EFTA-SEE hanno già concluso gli accordi pertinenti con il Regno Unito, spetta ora all'Unione e agli Stati EFTA-SEE concludere accordi che garantiscano ai cittadini del Regno Unito, nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ("accordo di separazione"), la tutela dei diritti di sicurezza sociale acquisiti prima della fine del periodo di transizione o da acquisire successivamente.

Il progetto di decisione del comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende pertanto modificare l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE al fine di garantire che tali diritti dei cittadini del Regno Unito in materia di sicurezza sociale continuino a essere tutelati.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>3</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>2</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore della sicurezza sociale e il conferimento di poteri. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articoli 48 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dagli articoli 48 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato VI relativo alla sicurezza sociale e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 48 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>5</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato VI che contiene disposizioni in materia di sicurezza sociale.
- (3) L'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>6</sup> stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito.
- (4) L'articolo 32 dell'accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea ("accordo di separazione") stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell'accordo di separazione si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del

---

<sup>4</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>5</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Nord applicabili ai cittadini degli Stati EFTA-SEE, nonché accordi corrispondenti con gli Stati EFTA-SEE applicabili ai cittadini del Regno Unito.

- (5) È pertanto necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (6) La posizione dell'Unione nel comitato misto SEE deve pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*